

FRIBAGNALE



23713/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

ESENTE

Fr + 23/11/13

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

Oggetto

*LAVORO

Ud. 08/10/2014 - CC

R.G.N. 6305/2012

Aut. 23713

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6305-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

ESPOSITO VINCENZO, DELLI GIANFRANCO, RAZZINO
GIOVANNI, MAFFEI GIANFRANCO, MARTUSCIELLO
SILVANA, MARTUSCIELLO MARIA REGINA, OLIVIERI
ITALA,, LA FORTEZZA GIUSEPPE, CASTELLANO
GENNARO, CREA STEFANO, BELLIZZI GIUSEPPINA,
SEARDO LIDIA, DE LUCA CONCETTO, PALERMO MARIA
STELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO

7962
14

EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell'avvocato LAURA MARRAS, rappresentati e difesi dagli avvocati GERMANO SCARAFIOCCA, MASSIMO ABBAGNALE giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 240/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE dell'8/02/2011, depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'08/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., condivisa dal Collegio, letta la memoria di parte controricorrente.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Ministero della giustizia era stato condannato al pagamento in favore degli attuali intimati delle somme di cui alla sentenza a titolo di percentuale del 15% sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario nella vendita dei corpi di reato (D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122) per gli anni 2001 e 2002, con accessori.

La Corte ha osservato che la situazione di incertezza che aveva interessato la vicenda della determinazione dei compensi effettivamente da corrispondere agli Ufficiali giudiziari ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, aveva portato il legislatore, con la L. n. 11 del 2001, a determinare, per il 1998 e il 1999, la dovuta misura del 15% in una somma pari a quella percepita nel 1997 e, vista

l'impossibilità di determinare le somme effettivamente spettanti per il 2000 e 2001, si doveva procedere alla stessa stregua con liquidazione in via equitativa. Circa le somme già corrisposte dal Ministero si trattava di pagamenti pacificamente incompleti, i cui importi si sarebbero dovuti scomputare da quanto spettante.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero con cinque motivi. Gli intimati, costituitisi, resistono con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.. Dopo aver richiamato la normativa che regola la materia, rileva l'Amministrazione ricorrente che le disfunzioni richiamate dalla Corte territoriale ai fini della determinazione della percentuale in questione hanno riguardato un periodo circoscritto; che tali disfunzioni hanno indotto il legislatore alla emanazione della L. n. 11 del 2001, la quale ha disposto in favore del personale UNEP, per gli anni 1998 e 1999, il pagamento della percentuale in misura forfetaria, e cioè nella stessa misura corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997; che successivamente l'Amministrazione ha introdotto un nuovo modello (F23), che ha sostanzialmente eliminato le disfunzioni; che per gli anni 2000 e seguenti la gestione del capitolo del bilancio relativo al pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è passata al Ministero della Giustizia, che, acquisiti i dati relativi agli importi riscossi da ciascun ufficio giudiziario, per come comunicati dall'Agenzia delle Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti di appello dei singoli distretti; che l'Amministrazione ha attribuito con decreti dirigenziali le somme effettivamente risultanti a titolo di "percentuale" per il periodo per cui è causa.



Con il secondo e il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., unitamente a vizio di motivazione. Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che l'onere della prova del diritto azionato grava sul creditore che agisce in giudizio, il quale deve dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. Nella specie, il fatto costitutivo del diritto azionato era costituito dall'avvenuta riscossione di determinate somme da parte dell'Erario sulle quali calcolare la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari; tale prova non era stata offerta dai dipendenti. Il Ministero, a sua volta, doveva dimostrare di aver provveduto al pagamento di tale percentuale; ciò che nella specie era avvenuto. La circostanza che l'importo erogato concretamente al singolo ufficiale giudiziario fosse risultato inferiore a quello percepito nell'anno 1997 era priva di significato, in quanto la percentuale degli introiti dell'Amministrazione è condizionata dalla misura di questi ultimi e dunque è variabile.

Con il quarto motivo si allega la violazione e la falsa applicazione 432 cod. proc. civ.. Non si poteva procedere ad una valutazione equitativa perché mancava la prova che spettassero somme maggiori di quelle erogate.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122 e della L. n. 11 del 2001, art. 1. Sostiene l'Amministrazione ricorrente che la L. del 2001, avente carattere eccezionale, riguardava solo la determinazione dei compensi per il 1998 e il 1999 e non poteva essere utilizzata per determinare per i compensi spettanti per gli anni successivi.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente per avere il Ministero rinnovato la notifica quando il termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ. era ormai scaduto.

Secondo S.U. n. 17352/2009 e numerose conformi successive, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Segnatamente, Cass. n. 21154 del 2010 ha ribadito tale principio con specifico riferimento all'ipotesi di notificazione dell'atto non conclusasi positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l'intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito.

Nel caso in esame, il Ministero ricorrente, dopo un primo tentativo non andato a buon fine per trasferimento dello studio legale del difensore di parte resistente, ha riavviato il procedimento notificatorio in tempi ristretti (come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.), facendo corretta applicazione dei principi recentemente indicati da questa Corte.

Ciò premesso, deve rilevarsi, *in limine*, la manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per essere stata proposta alla Corte una questione di diritto identica ad altra già da essa

esaminata e decisa. Pertanto, la causa può essere trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis, primo comma, cod. proc. civ..

Con le sentenze n. 4047 del 2013 e n. 11673 del 2012, questa Corte, esaminando fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, ha rigettato i ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia e confermato le sentenze della Corte di appello di Firenze. Segnatamente, con sent. n. 44047/2013 è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui sia certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, sicché il giudice la liquida equitativamente ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che, nella liquidazione equitativa dei compensi percentuali spettanti per il 2001 - 2002 - 2003 agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario sul campione, aveva fatto riferimento agli importi percepiti dagli stessi in un anno precedente, richiamati peraltro dal legislatore per la determinazione forfetaria dei compensi negli anni 1998 e 1999).

E' stato osservato quanto segue.

"Nel sistema delineato dal D.P.R. n. 1229 del 1959 la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato veniva liquidata dall'Ufficio del Registro con le norme stabilite dalla L. 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni, attraverso un collaudato meccanismo di individuazione e controllo delle relative partite di credito.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, recante "Modifiche alla disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", è stato soppresso il servizio di cassa degli uffici del registro e la gestione de capitolo di bilancio utilizzato per il pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è stata trasferita al Ministero della Giustizia che, acquisiti i dati delle riscossioni affluite all'Erario in relazione ad ogni singolo ufficio giudiziario, così come comunicati dall'Agenzia delle Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo di emissione di ordini di accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti d'Appello. Come ha dato atto il Ministero ricorrente, il nuovo meccanismo creò delle disfunzioni per le "difficoltà della messa a regime della riforma", sicché il legislatore, nel prendere atto di tale situazione, con L. 13 febbraio 2001 n. 11, recante "Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari", dispose che il pagamento della percentuale del 15% di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, relativa agli anni 1998 e 1999, venisse effettuato "nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997".

In tale situazione la Corte territoriale, ritenuto certo il diritto degli Ufficiali giudiziari in quanto comprovato dalle somme (insufficienti) versate dal Ministero in loro favore, ha proceduto, in via equitativa, a liquidare la percentuale in questione, raggugliandola agli importi percepiti dagli stessi nel 1997 - così come era avvenuto, per legge, per gli anni 1998 e 1999 -, dedotti gli importi liquidati dal Ministero" (sent. n. 4047/13 cit.).

Ciò premesso, deve rilevarsi che anche nella presente controversia i Giudici di appello hanno accertato che a titolo di "percentuale" di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, le somme corrisposte agli intimati costituivano pacificamente pagamenti parziali eseguiti in base a quanto



si era riusciti a valutare sulla scorta di alcune (inadeguate) indicazioni delle società di riscossione, in relazione a sistemi di imputazione contabile che, nel frattempo, si erano resi più complessi e diversificati che in precedenza. Emerge quindi dalla sentenza impugnata che spettavano con certezza somme ulteriori rispetto a quelle corrisposte e, pertanto, l'esistenza di tali crediti (anche se di ammontare non quantificato), è stata positivamente accertata.

Ciò non si pone in contrasto con l'orientamento di questa Corte espresso nella sentenza n. 6205/2010 che pone a carico dell'Ufficiale giudiziario l'onere di dimostrare che siano state rimosse dall'Erario le somme su cui calcolare la prevista "percentuale" in quanto, come già detto, tale onere risulta assolto, mentre l'Amministrazione non ha dimostrato di avere corrisposto il dovuto, essendo emerso che i pagamenti effettuati erano parziali e determinati in base a inaffidabili e carenti criteri contabili. (v. sent. n. 11673 del 2013, cit.)

Sono dunque infondati i primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso.

In ordine al quarto motivo, deve osservarsi che, come già affermato nei precedenti sopra richiamati, la Corte di appello ha liquidato in via equitativa le dette spettanze alla luce di ragionevoli presunzioni seguite dallo stesso Legislatore per liquidare le spettanze degli anni immediatamente precedenti, liquidazione ex art. 432 cod. proc. civ. certamente possibile nei casi in cui non sia possibile determinare il dovuto, ma il diritto, invece, risulti certo (cfr. Cass. n. 22522/11 - sul risarcimento del danno - secondo la quale "il giudice di merito non può rifiutare la quantificazione secondo equità di un pregiudizio certo nella sua esistenza, di cui il danneggiato abbia offerto la prova, attribuendo arbitrariamente esclusiva rilevanza ad un unico criterio di valutazione, qualora la situazione manifesti ulteriori margini di incertezza, nella

determinazione del preciso ammontare, che permarrebbero anche qualora fosse dimostrato l'elemento incerto ritenuto ostativo"). La motivazione sul punto della liquidazione in via equitativa appare congrua e logicamente motivata; le censure sembrano sollevare una questione di diritto, ma in realtà muovono una inammissibile (in questa sede) questione di fatto concernente l'accertamento effettuato dai Giudici di appello dell'esistenza di crediti non soddisfatti.

È stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte:

- che il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
- che l'art. 432 cod. proc. civ. che consente al giudice di procedere alla liquidazione equitativa, pur non derogando al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., trova applicazione allorché il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo;
- che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del *quantum debeatur*, indicando i criteri assunti alla base della decisione.

Nella specie la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso argomentativo coerente, immune da vizi e adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di fondamento.

Infine, destituita di fondamento è la quinta censura poiché la Corte non ha affatto applicato la L. n. 11 del 2001 anche per un periodo non



considerato dalla detta normativa, ma l'ha solo richiamata come parametro per liquidare i compensi spettanti.

Il ricorso va, dunque, respinto. Considerato che la giurisprudenza di legittimità in argomento si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione ora esaminato e considerata l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, ricorrono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2014



Il Presidente

Dott. Pietro Curzio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del - 6 NOV. 2014 -



Il Funzionario Giudiziario
Luise PASSINETTI



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta

del Sig. Abbaguete in forma legale.

Roma, il 13 GEN 2015

Il Funzionario

Antonella

Pontana



N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: ABBAGNALE
IL: 13/01/2015

Numero: 23713

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Legale DIRITTI €: 0 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: avvocatura generale IL: 27/11/2014	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €: 1,84 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: Ministero della Giustizia IL: 06/11/2014	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €: 0 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: giemme new IL: 06/11/2014	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI €: 0 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: giemme new IL: 06/11/2014
--	---	---	---

1

2

3